

Civile Ord. Sez. L Num. 2933 Anno 2019

Presidente: D'ANTONIO ENRICA

Relatore: RIVERSO ROBERTO

Data pubblicazione: 31/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 17021-2013 proposto da:

DE DONNO ANNA DDNNA50A71I549A, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CADUTI DELLA MONTAGNOLA 48, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO SCRIMIERY, rappresentata e difesa dall'avvocato BENITO SCHITO;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA

2018

4014

CORETTI, VINCENZO STUMPO;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 233/2013 della CORTE D'APPELLO
di LECCE, depositata il 28/01/2013 R.G.N. 723/2011.



RITENUTO CHE

la Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 233/2013 ha rigettato l'appello proposto da Anna De Donno contro la sentenza del tribunale che aveva rigettato la sua domanda diretta ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza per l'anno 2006 come lavoratrice agricola e la condanna dell'Inps al pagamento dell'indennità di disoccupazione per il medesimo anno;

la Corte a fondamento della decisione rilevava che in forza dell'accertamento ispettivo condotto da funzionari dell'Inps nella data dal 27/10 al 14/12/2006 nei confronti della società cooperativa a r.l. l'Agricola 2000, il cui oggetto sociale consisteva nella semilavorazione di prodotti agricoli acquisiti presso terzi, e presso la quale aveva certamente lavorato l'appellante, doveva escludersi, alla luce dell'articolo 2135, comma 3 c.c. e dei decreti legislativi nn. 173/98 e 228/2001, che la stessa cooperativa potesse considerarsi ai fini contributivi come agricola e non di tipo commerciale; ciò in considerazione dell'assoluta prevalenza degli acquisti operati presso soggetti non soci, sia in considerazione dell'assenza di fondi condotti in affitto; difettava dunque il requisito della manipolazione (o/e trasformazione/commercializzazione) di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo e connessi all'attività di raccolta o conferiti da soci;

contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione De Donno Anna con tre motivi con i quali censura: 1) la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2135 terzo comma del codice civile atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'elencazione delle attività connesse, contenute nel 3° comma dell'articolo 2135 c.c., non ha carattere tassativo ma esemplificativo, costituendo quella dell'attività connesse una categoria aperta alle esigenze della pratica e dell'evoluzione; pertanto nell'attività dell'impresa agricola risultano anche le lavorazioni accessorie e complementari dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti; 2) la violazione e falsa applicazione dei decreti attuativi attinenti alla legge 5

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'De Donno'.

marzo 2001 numero 57, emanati sub numeri 226, 227 e 228 in quanto gli stessi decreti emessi al fine di modernizzare le strutture cooperative agricole per sviluppare la competitività e soddisfare la domanda del mercato avevano sancito il principio che il possesso del fondo non è più un elemento indispensabile per l'attività dell'imprenditore agricolo e che dovevano ritenersi connesse le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione dei fondi, come naturale sbocco delle attività produttive agricole; d'altra parte l'Inps, con la circolare numero 126 del 2009 aveva riconosciuto che gli operai addetti alle mansioni nell'ambito di attività connesse di servizi avrebbero mantenuto agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale la qualifica agricola; e che pertanto agli stessi effetti previdenziali si considerano lavoratori agricoli gli operai assunti a tempo indeterminato e determinato da imprese anche non agricole, singole o associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli ovvero ad attività di cernita, pulitura ed imballaggio dei prodotti ortofrutticoli purché connesse a quelle di raccolta; 3) vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia ex articolo 360 numero cinque c.p.c. non avendo la Corte d'Appello fornito motivazione in merito alla visura camerale relativa alla società cooperativa Agricola 2000 nella quale si precisa come il suo assetto sociale comprenda: a) procurare lavoro agricolo, acquistando terreni o prendendoli in affitto al fine di coltivarli; b) assumere lavori attinenti alla conduzione di aziende agricole; c) provvedere alla raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli dei soci quali olive, grano, uva, ortaggi ed ogni altro prodotto agricolo;

l'Inps ha resistito con controricorso illustrato da memoria;

CONSIDERATO CHE

il ricorso è infondato atteso che, come incontestabilmente accertato in fatto dalla Corte d'Appello, la cooperativa agricola presso cui lavorava la ricorrente esercitava l'attività di lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli acquistati in assoluta prevalenza da terzi e non dai soci; e non conduceva fondi in affitto;

pertanto la stessa cooperativa non poteva essere qualificata impresa agricola anzitutto ai sensi dell'articolo 2135 c.c. (sostituito con l'art. 1 del D.Lgs 18/05/2001 n.228, pubblicato nella G.U. 15.06.2001 n.137), invocato in ricorso, alla stregua del quale è necessario per assumere la qualifica di imprenditore agricolo lo svolgimento di un'attività essenzialmente agricola (diretta alla coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) ovvero di un'attività agricola per connessione esercitata (tra quelle indicate dal 3° comma dell'art.2135 c.c.) dal medesimo imprenditore agricolo;

le stesse attività di cui sopra, quando esercitate da una cooperativa, rilevano peraltro solo se esercitate prevalentemente nei confronti dei soci ovvero con prodotti provenienti prevalentemente dai fondi coltivati dai soci (a seconda che si tratti di attività di servizi o di attività commerciale), in considerazione dell'essenziale funzione sostitutiva e mutualistica che connota l'impresa cooperativa; tanto risulta pure espressamente dal d.lgs. 228/2001, anch'esso richiamato in ricorso, il quale chiarisce al 2° comma dell'art. 1 che *"si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art.2135 del Codice Civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico"*;

questa Corte ha inoltre osservato (sentenza n. 14293 del 28/07/2004) che "a norma dell'art. 6, lettera d), della legge n. 92 del 1979 (prevedente, nel testo originario, l'inquadramento come agricoltori degli operai addetti alla raccolta, anche se dipendenti da imprese non agricole), l'inquadramento, ai fini previdenziali, dei dipendenti di cooperative da considerarsi non agricole, ai sensi della legge n. 240 del 1984 (in quanto si approvvigionano facendo ricorso prevalente al mercato), che siano addetti, oltre che alla raccolta, anche alla cernita, pulitura, imballaggio e vendita dei prodotti, non può che essere conforme all'inquadramento dell'impresa datore di lavoro, atteso che il citato art. 6 nella formulazione originaria costituisce disposizione eccezionale, perciò di stretta interpretazione. (Fattispecie sottratta, ratione temporis, alla modifica

introdotta dall'art. 4 del d.l.vo n.173 del 1998)”; pertanto, nelle ipotesi in cui i lavoratori agricoli risultano assunti da imprese non agricole, per poter riconoscere loro la medesima qualificazione, è necessario che gli stessi lavoratori - addetti ad attività di cernita, pulitura ed imballaggio dei prodotti - siano addetti anche ad attività di raccolta di prodotti agricoli (come puntualizzato dalla sentenza di questa Corte n. 8353/2010);

dalle precedenti osservazioni discende pertanto l'infondatezza dei primi due motivi, mentre il terzo motivo va dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione dal momento che non riproduce e non indica specificamente il documento posto a fondamento dello stesso motivo;

il ricorso va quindi rigettato; le spese del giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c.; dato l'esito del giudizio deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art.13 comma 1 *quater* del Dpr 115 del 2002 da atto della non sussistenza dei presupposti per versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 22.11.2018